



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

29.11.2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
1.1	Situazione iniziale	1
1.2.	Possibilità di regolamentazione	1
1.3.	Proposta di adeguamento dell'ORCN.....	3
2.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni.....	4
3.	Conseguenze su economia, ambiente e società	4
4.	Commento alle singole disposizioni	4

1. Punti essenziali del progetto

Ai sensi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare l'esercente di un impianto nucleare risponde dei danni nucleari senza limitazione finanziaria e deve sottoscrivere una copertura per 1,2 miliardi di euro (più il 10 % di tale importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio). Per gli impianti con potenziale di pericolo esiguo, quali i reattori di ricerca, la copertura è ridotta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio).

Con la messa fuori servizio di una centrale nucleare e durante la sua disattivazione, il potenziale di pericolo si riduce in maniera continuativa. A partire dal momento in cui presso l'impianto non sono più presenti elementi di combustibile, il potenziale di pericolo è simile a quello dei reattori di ricerca, ma la legislazione vigente sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare non ne tiene conto. Secondo la normativa attuale l'esercente di una centrale nucleare in fase di disattivazione deve continuare a sottoscrivere una copertura per 1,2 miliardi di euro fino al momento del declassamento dell'impianto. La presente revisione dell'ordinanza del 25 marzo 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN; RS 732.441) intende rendere possibile un adeguamento della copertura per gli impianti nucleari in fase di disattivazione. La novità consiste nella riduzione della copertura e nell'introduzione di nuovi termini di notifica per i fornitori della copertura privata e di termini per la riscossione del premio federale. Vi è inoltre una modifica concernente i destinatari del rapporto di revisione del Fondo per i danni nucleari.

1.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le revisioni totali della legge federale del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) e dell'ORCN. La LRCN e l'ORCN si fondano su due accordi internazionali in materia di responsabilità civile nel settore del nucleare ratificati dalla Svizzera nel 2009 ed entrati anch'essi in vigore il 1° gennaio 2022: la convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (convenzione di Parigi)¹ e la convenzione complementare di Bruxelles².

Il diritto relativo alla responsabilità civile in materia nucleare disciplina la responsabilità civile in caso di danni nucleari e si basa su diversi principi, come la responsabilità illimitata ed esclusiva dell'esercente di un impianto nucleare e la rigida responsabilità per rischio – applicabile anche in assenza di colpa. Ulteriore principio importante è l'obbligo di copertura dell'esercente responsabile.

1.2. Possibilità di regolamentazione

Come già menzionato, il diritto vigente non prevede una regolamentazione specifica per gli impianti nucleari in fase di disattivazione. Pertanto, la copertura richiesta è di 1,2 miliardi di euro fino all'avvenuto declassamento e all'esclusione dal campo di applicazione della legislazione in materia di energia nucleare. Per riflettere il mutamento della situazione di pericolo, la Convenzione di Parigi e la LRCN prevedono le possibilità seguenti per quanto riguarda l'ammontare della copertura.

- riduzione della copertura (almeno € 70 mln.); e/o
- esclusione dal campo di applicazione della LRCN e della Convenzione di Parigi.

Qui di seguito vengono illustrate brevemente le possibili regolamentazioni, con indicazione di quanto già disciplinato dall'attuale legislazione sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare.

¹ Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (RS 0.732.44)

² Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004 (RS 0.732.440)

Copertura di 1,2 miliardi di euro fino al declassamento, cioè all'esclusione dal campo di applicazione della legislazione in materia di energia nucleare

Se l'ORCN non viene modificata, l'ammontare della copertura è di 1,2 miliardi di euro fino al declassamento, cioè all'esclusione dal campo di applicazione della legislazione in materia di energia nucleare, anche se il pericolo diminuisce notevolmente in seguito all'asportazione dall'impianto di tutti gli elementi di combustibile (prendendo come esempio la centrale di Mühleberg, BKW Energie SA riferisce l'allontanamento di oltre il 98 % della radioattività dall'impianto). Si pone allora la questione se sia ancora giustificata una copertura di 1,2 miliardi di euro. Scopo e intento del diritto relativo alla responsabilità civile in materia di energia nucleare è infatti disciplinare i sinistri di straordinaria entità ed estensione, anche con ripercussioni transfrontaliere.

Riduzione della copertura (almeno € 70 mln.)

La LRCN e la Convenzione di Parigi³ prevedono per il Consiglio federale la possibilità di ridurre l'importo di base per gli impianti nucleari da 1,2 miliardi fino a 70 milioni di euro se tale riduzione è giustificata dal tipo di impianto nucleare nonché dalle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare relativo a tale impianto. A questo proposito il Parlamento ha pensato concretamente agli impianti nucleari rientranti negli ambiti IPS e PF (compreso il deposito federale intermedio)⁴.

Nel 2010 l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) aveva esaminato, in vista della revisione totale dell'ORCN, per quali impianti nucleari si potesse giustificare una simile riduzione, il potenziale di pericolo di tali impianti e quali somme di copertura sarebbero risultate opportune. Nelle sue considerazioni l'IFSN si è concentrato sulle conseguenze degli incidenti nucleari, indipendentemente dalla loro frequenza di accadimento, valutando perciò anche gli effetti di eventi di per sé molto improbabili come incidenti aerei e terremoti gravi. Da un confronto del potenziale di rischio delle centrali nucleari da un lato e delle installazioni non ad alta potenza dall'altro, l'IFSN ha dedotto che il rischio di rilascio per queste ultime è di gran lunga inferiore a quello delle centrali nucleari. Lo stesso vale per il bilancio di attività. Nello specifico, non esistono i livelli di energia e densità energetica necessari perché si produca un incidente davvero grave. È basso anche il rischio di radiazioni per le installazioni non ad alta potenza, se confrontato con il livello di rischio legato ad agenti naturali.

Per questi motivi, il Consiglio federale ha ridotto a 70 milioni di euro la copertura per gli impianti di ricerca nucleare (Istituto Paul Scherrer [IPS], Politecnico federale di Losanna [PFL] e Università di Basilea⁵), per il deposito federale intermedio (ubicato presso l'IPS) e, con una revisione parziale successiva, anche per eventuali depositi di decadimento⁶.

Esclusione dal campo di applicazione della LRCN e della Convenzione di Parigi

Conformemente all'articolo 1 (b) della Convenzione di Parigi, il Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE (di seguito: Comitato direttivo) potrà escludere qualsiasi impianto nucleare dal campo di applicazione della Convenzione quando, a suo parere, la piccola entità del rischio ad esso inerente giustifichi tale esclusione. Nel 2014 il Comitato direttivo ha adottato una decisione con la quale si conferisce agli Stati contraenti la possibilità di escludere anticipatamente dal campo di applicazione della Convenzione di Parigi un impianto nucleare in fase di disattivazione (di seguito: decisione sull'esclusione per disattivazione)⁷. Tale decisione non è direttamente applicabile ma richiede il recepimento nel diritto nazionale. L'esclusione è possibile solo a partire dal momento in cui tutti gli elementi

³ Art. 8 cpv. 3 LRCN in combinato disposto con art. 7 (b) (i) Convenzione di Parigi

⁴ Messaggio dell'8 giugno 2007 concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, FF 2007 4957, pag. 4991 seg.

⁵ Il reattore di ricerca disattivato dell'Università di Basilea non è più soggetto agli obblighi legati alla responsabilità civile in materia di energia nucleare.

⁶ I depositi di decadimento sono impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (art. 117 cpv. 2 ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione; ORaP, RS 814.501). Attualmente in Svizzera non ve ne sono.

⁷ Decisione del Comitato di direzione del 30 ottobre 2014 «Décision et Recommandation du Comité de direction portant sur l'application de la Convention de Paris aux installations nucléaires en cours de déclassement (2014)»: può essere scaricata gratuitamente da Internet in lingua francese o inglese all'indirizzo www.ufe.admin.ch > Approvvigionamento > Energia nucleare > Responsabilità civile in materia nucleare > Diritto

di combustibile sono stati rimossi dall'impianto nucleare e sono state soddisfatte altre condizioni. In Svizzera l'esclusione comporta che la responsabilità civile dell'esercente non sia più retta dal diritto in materia di energia nucleare ma dalle norme sulla radioprotezione. L'esercente continua a rispondere dei danni in misura illimitata.⁸

Una tale deroga non sarebbe una novità per la Svizzera: già l'ordinanza del 1983 sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare, in vigore fino alla fine del 2021, prevedeva infatti una deroga secondo cui la LRCN non si applicava a prodotti o scorie radioattivi con un'attività totale inferiore a 1 terabecquerel. Le condizioni per un'esclusione degli impianti nucleari in fase di disattivazione secondo il diritto previgente sarebbero state raggiunte prima rispetto alla decisione sull'esclusione per disattivazione.

1.3. Proposta di adeguamento dell'ORCN

Con la presente revisione si intende apportare all'ORCN la modifica seguente:

- riduzione della copertura a 70 milioni di euro (analogamente agli impianti di ricerca) per gli impianti nucleari in fase di disattivazione a partire dal momento in cui non vi sono più elementi di combustibile.

Il progetto originario inviato in consultazione prevedeva anche una regola di esclusione dal campo di applicazione della Convenzione di Parigi e della LRCN conformemente a quanto stabilito con la decisione sull'esclusione per disattivazione. È tuttavia emerso che al riguardo sono necessari ulteriori accertamenti. Al momento si rinuncia quindi a introdurre tale regola di esclusione.

Riduzione della copertura a 70 milioni di euro

Come già menzionato, l'ORCN prevede già oggi un importo ridotto di 70 milioni di euro (ammontare minimo possibile) per gli impianti di ricerca, il deposito federale intermedio o un eventuale deposito di decadimento al di fuori di un impianto nucleare⁹. Come indicato, l'IFSN aveva constatato che già solo per il semplice bilancio delle installazioni non ad alta potenza il potenziale di pericolo di questi impianti era di gran lunga inferiore a quello delle centrali nucleari (cfr. anche n. 1.2). L'ispettorato ha inoltre sottolineato che una delle ragioni della differenza tra i rischi è che i reattori non ad alta potenza presentano livelli minori di calore di decadimento e di densità di potenza rispetto ai reattori di potenza. Se nell'impianto nucleare non sono più presenti elementi di combustibile irradiati, non è più possibile una reazione a catena autosostenuta. Il potenziale di pericolo dell'impianto si riduce perciò alle sole parti attivate e contaminate. Per la maggior parte (99 %), tale pericolo per attivazione è intimamente connesso alle strutture materiali del contenitore pressurizzato del reattore e dello scudo biologico, ed è difficilmente scatenabile, anche in presenza di incidenti¹⁰. Se si confronta una centrale nucleare priva di elementi di combustibile con gli impianti di ricerca o con il deposito federale intermedio, l'entità delle conseguenze radiologiche per gli incidenti ipotizzati è paragonabile. Secondo l'IFSN, tali circostanze giustificano, a partire dall'assenza di elementi di combustibile, una riduzione della somma di copertura fino all'ammontare previsto per gli impianti di ricerca nucleare o il deposito federale intermedio.

In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 LRCN, la somma di copertura viene perciò ridotta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio) anche per gli impianti nucleari in fase di disattivazione, analogamente a quanto avviene per gli impianti di ricerca nucleare o per il deposito federale intermedio. Il presupposto è che presso l'impianto non siano più presenti elementi di combustibile irradiati, ma solo materiale radioattivo (come parti dell'impianto attivate o contaminate)¹¹.

Se tutti gli elementi di combustibile sono stati rimossi dall'impianto nucleare, l'UFE dispone che la copertura venga ridotta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio)

⁸ Art. 39 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 3 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50)

⁹ Inoltre, per determinati trasporti di sostanze nucleari la copertura è stata ridotta all'importo minimo di € 80 mio. (art. 2 cpv. 3 ORCN).

¹⁰ Perizia dell'IFSN sul progetto di disattivazione della centrale nucleare di Mühleberg del 30 agosto 2017 ([20170830-ENSI-Gutachten_komplett_final_web.pdf](#) 20170830-ENSI-Gutachten_komplett_final_web.pdf), n. 4.1.1., pag. 25

¹¹ Cfr. art. 2 cpv. 1 lett. p dell'ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501)

e fissa la data di riferimento a partire dalla quale si applica l'importo di copertura ridotto. La data di riferimento del 1° gennaio corrisponde alla situazione assicurativa concreta in cui i contratti di copertura sono stipulati per un anno civile. Una data di riferimento nel corso dell'anno dipenderà dalla possibilità per i fornitori della copertura privata di adeguare i contratti di copertura in essere e dal modo in cui potranno farlo.

Altre modifiche

È opportuno introdurre nuovi obblighi di notifica per i fornitori della copertura privata e termini per la riscossione del premio federale per i casi in cui la riduzione della copertura sia disposta nel corso dell'anno (cfr. commento al n. 4).

Attualmente, il rapporto di revisione concernente il Fondo per i danni nucleari viene inviato ai contribuenti. Questa disposizione deve essere stralciata (cfr. commento al n. 4).

Altre modifiche sono di natura editoriale.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

La revisione parziale dell'ORCN non produce conseguenze sul personale della Confederazione. Essa non comporta conseguenze finanziarie, a livello di personale o di altro tipo per Cantoni e Comuni.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

La revisione parziale dell'ORCN riguarda gli esercenti di impianti nucleari in Svizzera. A seguito della riduzione della copertura, gli esercenti interessati vedranno una diminuzione dei relativi costi per la copertura assicurativa. Gli esercenti continueranno a rispondere dei danni nucleari in misura illimitata e con tutta la loro sostanza.

La revisione non produce ripercussioni sulla crescita, la concorrenza e gli insediamenti.

4. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 Importo complessivo ridotto, capoverso 1 Einleitungssatz, 1^{bis} und 2

Cpv. 1^{bis}: la copertura complessiva ai sensi della LRCN ammonta a 1,2 miliardi di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio). In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 LRCN, il Consiglio federale ha la possibilità di ridurre tale importo fino a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio), laddove giustificato dal tipo di impianto nucleare e dalle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che vi si potesse verificare. L'ORCN prevede già oggi un importo ridotto di 70 milioni di euro (ammontare minimo possibile) per gli impianti di ricerca (IPS e PFL), il deposito federale intermedio o un eventuale deposito di decadimento al di fuori di un impianto nucleare. Ora viene ridotta a 70 milioni di euro anche la copertura per gli impianti nucleari in fase di disattivazione. Il presupposto è che tutti gli elementi di combustibile siano stati rimossi dall'impianto ¹²(di norma trasferiti presso il deposito intermedio ZWILAG) e che nell'impianto si trovino al massimo materiali radioattivi

¹² Il termine «impianto nucleare» ai sensi dell'articolo 1 (a) (ii) della Convenzione di Parigi, determinante in questo contesto, comprende ad esempio le centrali nucleari e gli impianti per lo stoccaggio di materiali nucleari.

come le parti dell'impianto attivate e contaminate (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. p dell'ordinanza sulla radioprotezione¹³). concretamente ciò significa che per la riduzione della copertura, nell'impianto nucleare non devono più trovarsi elementi di combustibile.

Nel progetto originario di ordinanza inviato in consultazione, la condizione per una riduzione della copertura era che nell'impianto non si trovassero più combustibili nucleari. Il termine «combustibile nucleare», ai sensi della Convenzione di Parigi, comprende qualsiasi materia fissile sotto forma di uranio o plutonio.¹⁴ Nel relativo rapporto esplicativo si affermava che per applicare la riduzione della somma di copertura dovevano essere asportate dall'impianto anche le barre di controllo o le lance di misurazione del flusso neutronico. In seguito ai feed back pervenuti nel quadro della consultazione, l'articolo 2 capoverso 1 lettera d è stato modificato (neu Absatz 1^{bis}). Secondo la nuova formulazione, la condizione per la riduzione è che tutti gli elementi di combustibile siano stati rimossi dall'impianto. Nell'impianto possono quindi ancora trovarsi barre di controllo o lance di misurazione del flusso neutronico. Secondo l'IFSN gli scarsi quantitativi di uranio nelle lance di misurazione del flusso neutronico contribuiscono solo in misura marginale al bilancio complessivo delle attività, che determina il potenziale di pericolo. La riduzione della copertura è quindi giustificata anche nel caso in cui tale materiale si trovi nell'impianto.

Dal momento della rimozione degli elementi di combustibile non è più possibile alcuna reazione a catena autosostenuta e il potenziale di pericolo di un tale impianto si riduce notevolmente. La situazione di pericolo e il bilancio delle attività ancora esistenti sono paragonabili a quelli degli impianti di ricerca (p. es. IPS con deposito federale intermedio, anche nel caso nell'impianto si trovino ancora barre di controllo o lance di misurazione del flusso neutronico), per cui anche in questo caso la copertura è ridotta all'importo minimo di 70 milioni di euro.

In tutto il mondo le compagnie di assicurazione non vita escludono dalla copertura il rischio nucleare. Per poter comunque offrire una copertura per la responsabilità civile nucleare, le compagnie di un Paese formano uno specifico pool per unire le forze e coprire insieme il rischio legato ai sinistri nucleari. In Svizzera si tratta del pool svizzero per l'assicurazione dei rischi nucleari (SPN), un'associazione di istituti di assicurazione e riassicurazione con sede in Svizzera. La quota di copertura che eccede le risorse complessive dei membri del pool viene a sua volta acquistata presso pool per l'assicurazione dei rischi nucleari all'estero. I relativi contratti di assicurazione e riassicurazione vengono negoziati e stipulati per un anno civile. L'eventuale necessità di disdirli e rinegoziarli nel corso dell'anno comporta un dispendio consistente, considerando il numero di fornitori di copertura coinvolti. A seconda della data della variazione, quindi, la copertura può costare di più, in proporzione, rispetto alla corrispondente annualità di premio.

Se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1^{bis}, l'UFE dispone la riduzione della copertura a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio) e stabilisce la data di riferimento a partire dalla quale si applica la copertura ridotta. Nel fissare la data di riferimento si dovrà tenere conto anche del fatto che i contratti di copertura privati sono stipulati, come detto, per un anno civile. Una data di riferimento nel corso dell'anno dipenderà quindi anche dalla possibilità per i fornitori della copertura privata di adeguare i contratti di copertura in essere e dal modo in cui potranno farlo. Se in linea di principio è possibile un adeguamento nel corso dell'anno dei contratti in essere, occorre distinguere due casi: se l'adeguamento nel corso dell'anno comporta per l'esercente responsabile un nuovo premio totale per l'anno civile più basso, si sceglie una data di riferimento nel corso dell'anno. In questi casi, per il calcolo del premio federale si applica l'articolo 8 capoverso 3. Se un adeguamento comporterebbe un aumento dei premi, si sceglie come data di riferimento il 1° gennaio successivo.

Art. 4 Importi di base, cpv. 4 nuova lett. d

Si veda il commento all'articolo 2 per le motivazioni.

¹³ Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501)

¹⁴ Cfr. art. 1 (a) (v) in combinato disposto con art. 1 (a) (iii) della Convenzione di Parigi per la definizione dettagliata del termine.

Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari, nuovi capoversi 3 e 4

Cpv. 3: l'UFE stabilisce mediante decisione a partire da quale data si applica la riduzione della copertura da 1,2 miliardi a 70 milioni di euro di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis}. Se la copertura viene ridotta nel corso dell'anno, il capoverso 3 stabilisce che si debba ridurre in proporzione il premio già versato per l'intero anno civile per usufruire della copertura federale di 1,2 miliardi di euro. Non ci si basa pertanto sul premio modificato dei fornitori della copertura privata per il periodo in questione, poiché date le circostanze particolari – non sussistenti per il premio federale – un tale premio risulterebbe proporzionalmente maggiore rispetto al premio annuale (cfr. anche commento all'art. 2 cpv. 2^{bis}). Inoltre, per la parte restante dell'anno civile, l'UFE calcola e riscuote il premio federale per la copertura ridotta sulla base dei premi comunicati dai fornitori della copertura privata. Il premio federale già fissato per l'intero anno viene dedotto dalla somma dei due nuovi importi calcolati e l'eventuale avanzo viene rimborsato.

Cpv. 4: l'UFE determinerà i contributi di cui al capoverso 3 prima della rispettiva data di riferimento.

Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari, adeguamento del cpv. 1 e integrazione al cpv. 2

Cpv. 2: con la revisione, l'articolo 9 capoverso 2 viene integrato per analogia con l'articolo 8 capoverso 2 ORCN. Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3. L'UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale. L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o rimosse successivamente. I fornitori della copertura privata comunicano i premi stimati per i trasporti di sostanze nucleari dell'anno successivo entro il 15 novembre e l'UFE stima e riscuote i premi provvisori per l'anno successivo entro il 15 dicembre. Se gli assicuratori privati modificano la copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7, i termini si estendono. Devono informarne l'UFE il prima possibile, e comunque non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente. Di conseguenza, in tal caso anche il termine per il calcolo e la riscossione del premio federale va prorogato fino al 15 febbraio. Questo termine è necessario perché, di norma, lo strumento di calcolo del premio federale deve essere ancora aggiornato e in questo periodo cadono la fine dell'anno e le festività. In occasione dell'ultima revisione dell'ORCN si è dimenticato di adeguarlo.

Oltre a questo, «Ufficio federale dell'energia (UFE)» viene sostituito con «UFE», dato che l'abbreviazione è già introdotta nel nuovo capoverso 2^{bis} dell'articolo 2.

Art. 10 Obbligo di notifica, nuovo cpv. 1^{bis}

L'UFE stabilisce mediante decisione a partire da quale data si applica la riduzione della copertura da 1,2 miliardi a 70 milioni di euro di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis}. Di regola, ciò avviene con effetto dal 1° gennaio successivo. Se la copertura viene ridotta nel corso dell'anno, per il periodo successivo alla data di riferimento deve essere applicato il nuovo premio federale per la copertura ridotta (cfr. anche commento all'art. 8). Il premio federale viene calcolato sulla base dei premi dei fornitori della copertura privata. L'articolo 10 prevede obblighi e termini di notifica per i fornitori della copertura privata. Se la copertura è ridotta nel corso dell'anno, i fornitori della copertura privata comunicano il premio della copertura ridotta da applicare al resto dell'anno entro 30 giorni prima della data di riferimento per la riduzione.

Art. 19 Amministrazione e verifica, abrogazione del secondo periodo nel capoverso 2

I premi federali che un esercente responsabile paga per la copertura della Confederazione sono versati nel Fondo per i danni nucleari (art. 16 segg. ORCN). L'UFE amministra il Fondo e ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale (art. 19 cpv. 1 ORCN). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo (art. 19 cpv. 2 ORCN). Inoltre, l'ORCN prevede che il rapporto di verifica del

servizio di controllo sia trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi. Quest'ultimo periodo deve essere abrogato. Il bilancio e il conto economico vengono pubblicati annualmente nel consuntivo della Confederazione¹⁵ e sono quindi trasparenti. Gli esercenti non partecipano al Fondo per i danni nucleari come invece avviene, ad esempio, per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento. Le risorse del Fondo per i danni nucleari non sono né riportate separatamente su un conto, né gestite. Gli esercenti responsabili versano contributi per una controprestazione della Confederazione, vale a dire la messa a disposizione della copertura promessa in caso di incidente. Ciò avviene a prescindere che le somme disponibili nel Fondo siano sufficienti o meno. Di conseguenza, anche qualora non vi fossero più impianti nucleari coperti dalla LRCN, l'importo del Fondo per i danni nucleari rimarrebbe alla Confederazione. Non vi è quindi alcun motivo per trasmettere il rapporto di verifica del servizio di revisione agli esercenti e il periodo corrispondente nell'articolo 19 capoverso 2 ORCN viene stralciato.

¹⁵ Per il 2021: [FF 2022 482 – Fondo per i danni nucleari \(admin.ch\)](#)